



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**ACCORDO
PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI
AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
E COLLABORATORE ESPERTO LINGUISTICO**

PREMESSO CHE

- L'art. 67 comma 1, lett. a) del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 stabilisce che le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
- l'art. 42, comma 3, lett. h) del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 prevede che i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo siano oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- nell'ambito delle iniziative di welfare integrativo è istituito nell'Ateneo un Fondo per l'erogazione dei Sussidi;
- i sussidi sono importi occasionali concessi dal datore di lavoro in conseguenza di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
- l'erogazione dei sussidi al Personale è attualmente disciplinata dall'"Accordo sindacale per l'erogazione di sussidi al Personale universitario" sottoscritto in data 25 luglio 2012;
- a seguito dell'Accordo sottoscritto con le Parti Sindacali il 7 marzo 2018 in materia di agevolazioni per il personale dell'Università di Bologna ed espletate tutte le necessarie procedure, dal 1° gennaio 2019 è stata attivata una polizza sanitaria a favore di tutto il personale contrattualizzato dell'Ateneo, finalizzata a sostenere i dipendenti nel salvaguardarsi dagli imprevisti derivanti dal proprio stato di salute;
- la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale, nell'Accordo in materia di agevolazioni per il personale del 7 marzo 2018 hanno condiviso, previa modifica dell'Accordo vigente in materia di Sussidi, di riconoscere al personale in particolari condizioni economiche alcune forme di sussidio tenendo conto delle coperture già previste dalla polizza sanitaria e della necessità di continuare a garantire il riconoscimento delle spese mediche dei componenti del nucleo familiare del dipendente che non trovano copertura nella suddetta polizza;

LE PARTI CONCORDANO

Art. 1

Campo di applicazione ed efficacia

1. Il presente accordo, in base a quanto previsto dall'art. 67 comma 1, lett. a) del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 disciplina la gestione e l'erogazione di sussidi economici a favore del personale tecnico-amministrativo e collaboratore esperto linguistico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.
2. Il presente accordo è efficace dal 1° gennaio 2019 e sarà sottoposto a revisione su richiesta delle Parti o qualora intervengano elementi di novità previsti dalla Legge o dai Contratti Collettivi.

Art. 2

Soggetti che possono richiedere il sussidio e requisito ISEE

1. Il sussidio può essere richiesto dal personale tecnico-amministrativo e collaboratore esperto linguistico, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, in servizio al 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda.
2. Per accedere al sussidio si fa riferimento al valore risultante dalla dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità con un tetto massimo fino a € 30.000,00;
3. In base all'indicatore della dichiarazione ISEE, sono previste le seguenti fasce:
 - A. Fascia 1: richiedente con indicatore ISEE pari o inferiore a € 23.000,00;
 - B. Fascia 2: richiedente con indicatore ISEE superiore a € 23.000,00 e fino a € 30.000,00;
4. I limiti di ciascuna fascia sono aggiornati in base all'incremento percentuale dell'importo ISEE stabilito da ER.GO per l'esonero dalle tasse universitarie con valenza al 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di sussidio .
5. Per il personale a tempo determinato e indeterminato il sussidio è riconoscibile solo per gli eventi intervenuti dalla data di assunzione in servizio in Ateneo.
6. Nel caso di decesso del dipendente nell'anno di presentazione della domanda, per gli eventi sopravvenuti nell'anno solare precedente, può presentare la richiesta uno degli eredi, purché egli abbia un ISEE che rientri nei limiti di cui al precedente comma 2.
7. In caso di decesso del dipendente, l'anno successivo, uno degli eredi può presentare la domanda limitatamente alle spese funebri, purché egli abbia un ISEE che rientri nei limiti di cui al precedente comma 2.

Art. 3

Soggetti per i quali è riconoscibile il sussidio

1. Il sussidio è riconoscibile per gli eventi di cui al successivo art. 4 riferiti ai:
 - dipendenti di cui al comma 1 dell'articolo precedente;
 - componenti del nucleo familiare del dipendente così come risulta dallo stato di famiglia o dalla composizione del nucleo familiare in base alla dichiarazione ISEE;
 - figli del dipendente, ancorché non conviventi, purché fiscalmente a carico del richiedente nell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta.

Art. 4

Tipologie di eventi per i quali è possibile richiedere il sussidio

1. Gli eventi e le spese per le quali è possibile chiedere il sussidio, devono essere intervenuti nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.
2. La domanda di sussidio può essere presentata esclusivamente per i seguenti eventi:
 - A. Decesso**
 - A.1** del dipendente in base alla spesa sostenuta e documentata dai soggetti di cui all'art. 2 comma 5;
 - A.2** di un membro del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia al momento del decesso e dei familiari di primo grado di parentela (genitori e figli del dipendente);
 - B. Premio di natalità;**

C. Perdita di lavoro di un componente del nucleo familiare diverso da quello dell'anno precedente. La perdita di lavoro, ad esclusione quindi della scadenza nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato, e il conseguente stato di disoccupazione sono attestati da autocertificazione del dipendente con indicazione della decorrenza, dell'ultimo impiego svolto, delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro o di cessazione del lavoro autonomo, nonché del servizio competente (Centro per l'Impiego) presso il quale la dichiarazione dello stato di disoccupazione del familiare è riscontrabile;

D. Spese di degenza e/o assistenza, di un componente del nucleo familiare diverso da quello dell'anno precedente;

E. Spese per trasloco dovuto a sfratto esecutivo;

F. Spese odontoiatriche e sanitarie dei componenti del nucleo familiare, diversi dal dipendente – Sono ammesse le spese di cui al seguente elenco tassativo:

- esami di laboratorio con prescrizione medica;
- visite specialistiche con prescrizione medica;
- accertamenti sanitari con prescrizione medica;
- lenti e/o a contatto (escluse le montature) con prescrizione del medico oculista o certificazione dell'ottico optometrista;
- prestazioni odontoiatriche e prevenzione dentistica;
- protesi ortopediche e acustiche con prescrizione medica;
- ausili sanitari con prescrizione medica;
- psicoterapia con indicazione da parte del professionista del nominativo del paziente nel documento di spesa.

3. La domanda può essere presentata ogni anno, esclusivamente per gli eventi di cui alle lettere A), B), C), D), E).

4. Il sussidio per le spese di cui alla lettera F), invece, potrà essere richiesto per massimo due anni consecutivi; decorso un ulteriore anno potrà nuovamente essere presentata la domanda.

5. Per l'evento di cui al comma 2 lett. F), la domanda può essere presentata secondo quanto stabilito al comma precedente anche nel caso in cui nello stato di famiglia o nel nucleo così come risulta dall'ISEE, ci siano più componenti dipendenti dell'ateneo.

Art. 5 Importo del sussidio

1. Il sussidio per la fascia 1 è riconoscibile nella misura massima di € 500,00 per ciascuna tipologia indicata al precedente articolo, dalla lettera A) alla lettera E); per la tipologia di cui alla lettera F) l'importo massimo per ciascun familiare è di € 500,00 con un limite massimo di € 1.000,00.

2. L'importo massimo del sussidio complessivamente erogabile a ciascun richiedente della fascia 1 non può superare € 2.000,00.

3. La domanda di sussidio per la fascia 2 può essere presentata per una sola tipologia di cui all'articolo 4 comma 2. L'importo è riconoscibile, alle condizioni indicate al successivo articolo 6 comma 3, nella misura massima di € 500,00 per ciascuna tipologia di cui al precedente articolo, dalla lettera A) alla lettera E). Nel caso di richiesta della tipologia di cui alla lettera F) del precedente articolo l'importo massimo per ciascun familiare è di € 500,00 con un limite massimo di € 1.000,00.

4. Le spese sono considerate al netto di eventuali rimborsi o recuperi da parte di altri soggetti pubblici o privati compreso l'altro genitore non convivente, dichiarati dal richiedente sotto la propria responsabilità.

Art. 6

Risorse e criteri per l'attribuzione del sussidio

1. L'ammontare complessivo destinato annualmente all'istituto dei sussidi è pari a €. 140.000.
2. Le domande accolte relative alla fascia 1 sono soddisfatte, nel limite delle disponibilità finanziarie, in base al seguente ordine:
 - A. Decesso del dipendente e/o di un membro del nucleo familiare;
 - B. Premio di natalità.
 - C. Perdita di lavoro di un componente del nucleo familiare diverso da quello dell'anno precedente;
 - D. Spese di degenza e/o assistenza di un componente del nucleo familiare diverso da quello dell'anno precedente;
 - E. Spese per trasloco dovuto a sfratto esecutivo;
 - F. Spese odontoiatriche e sanitarie sostenute dai componenti del nucleo familiare del dipendente
3. Qualora le somme complessivamente destinate all'erogazione dei sussidi non siano sufficienti a soddisfare integralmente le richieste, si procede a decurtare l'importo teorico del sussidio calcolato per ogni richiedente della stessa percentuale di eccedenza.
4. Dopo il soddisfacimento delle domande della fascia 1, nel caso in cui lo stanziamento di bilancio evidenzia una disponibilità di somme, si procede al progressivo accoglimento delle domande della fascia 2 in base all'ordine crescente dell'indicatore della dichiarazione ISEE, riconoscendo una sola tipologia a ciascun richiedente.
5. Il sussidio è cumulabile con il sostegno per l'iscrizione dei figli ai nidi di infanzia.
6. Il riconoscimento del sussidio viene effettuato annualmente, a seguito della valutazione delle domande da parte del competente Ufficio dell'Amministrazione Generale.
7. Il pagamento avviene terminata l'istruttoria e comunque entro l'anno di presentazione della domanda.
8. Le eventuali somme non utilizzate in un anno concorrono all'ammontare dei sussidi per l'anno successivo.

Art. 7

Termini e modalità e per la presentazione delle domande

1. Le richieste di sussidio devono essere presentate all'Ufficio competente dell'Amministrazione Generale - a mano, per posta, per PEC o mediante posta elettronica istituzionale - entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, pena la decadenza dal diritto. In caso di invio per posta fa fede la data del timbro di spedizione dell'ufficio postale.
2. Gli interessati devono allegare alla domanda, redatta in carta semplice, la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

- b. documento di riconoscimento in corso di validità;
- c. idonea documentazione attestante l'evento o i giustificativi della spesa per la quale si richiede il sussidio;
- d. dichiarazione del dipendente, attestante il carico fiscale dei figli non conviventi nell'anno precedente la presentazione della domanda, per i quali è stato richiesto il sussidio;

La documentazione deve essere presentata in fotocopia, la cui conformità all'originale deve essere dichiarata dal richiedente ai sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.

- 3. L'Amministrazione procede alla verifica dei dati autocertificati, in adempimento a quanto previsto dagli art. 46, 47 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazioni mendaci si recupera l'importo indebitamente percepito ed è fatto divieto di presentare la domanda di sussidio per i 2 anni successivi a quello di presentazione della domanda non veritiera.

Art. 8

Norme transitorie

- 1. Le domande presentate nel corso dell'anno 2019, riferite ad eventi accaduti nell'anno 2018, sono valutate secondo i criteri del precedente Accordo in materia di sussidi, sottoscritto il 25 luglio 2012.

Art. 9

Norme Finali

- 1. Il presente Accordo è applicato agli eventi che decorrono dal 1° gennaio 2019.
- 2. L'Amministrazione annualmente pubblica i dati dei sussidi in forma aggregata nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", dandone informazione alle OO.SS.
- 3. Il presente Accordo trova attuazione con finalità sperimentale per un biennio, al termine del quale le Parti si ritroveranno per valutare gli esiti della sua applicazione ed eventualmente procederanno alla sua revisione.

